



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE**

hic sunt futura



## **Incarichi Esterni Dei Docenti, Prescrizione e Quantificazione del Danno**

**Sentenza Corte dei Conti – Sezione II Centrale d’Appello  
9 dicembre 2020, n. 285**





**SENTENZA CORTE DEI CONTI – SEZIONE II CENTRALE D’APPELLO 9 DICEMBRE 2020, N. 285:**

Dichiara la **responsabilità** di un **professore associato a tempo definito** per avere svolto attività professionali extra-istituzionali **incompatibili** con la docenza universitaria in quanto rientranti **nell’esercizio del commercio e dell’industria, in violazione del dovere di esclusività e senza aver comunicato ciò all’Università.**

**PUNTI  
SALIENTI**



**OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ATENEO**

**È atto dovuto lo specifico obbligo di comunicare al datore di lavoro le attività extra-lavorative espletate affinché valuti la loro compatibilità con il regime delle incompatibilità.**

Tale obbligo discende:

Da un lato,  
dai generali **obblighi di correttezza e buona fede**

Dall’altro,  
dalla **disciplina sulle attività extra-istituzionali e sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti**



## PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Va applicata la regola della decorrenza della prescrizione (5 anni) da quando il fatto dannoso è divenuto conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza (c.d. **conoscibilità obiettiva**)



ULTERIORI  
PUNTI  
SALIENTI

## QUANTIFICAZIONE DEL DANNO IN MISURA EQUITATIVA

Quantificazione dell'importo da ristorare nel **30% della retribuzione complessiva** (indicazione ottenuta facendo riferimento al comparto dei medici e dei veterinari del S.S.N.). La quantificazione deve avvenire al **loro degli oneri riflessi fiscali**.

Tale misura:

Da un lato,  
tiene conto del fatto che  
l'Ateneo **ha tratto**  
comunque **utilità** dalle  
prestazioni lavorative rese  
dal docente

Dall'altro,  
ha equitativamente  
valorizzato il fatto che tali  
prestazioni siano state  
svolte **contra ius**